



CITTA' DI ORBASSANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

IV SETTORE URBANISTICA

Via N. Sauro 36 – 10043 ORBASSANO (TO) – Cod. Fiscale e P.iva 01384600019

Tel. 011.9036246, 155, 202, 223, 276 – Fax 011.9040910

<http://www.comune.orbassano.to.it/>

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

E-mail: urbanistica@comune.orbassano.to.it

PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE URBANISTICA N. 125/2017

Orbassano, 04/09/2017
prot. n. 26057

CONFERENZA DEI SERVIZI (art. 14, comma 2, e 14bis della L. 241/90 e s.m.i.)

Oggetto: Procedimento di *"istanza di permesso di costruire in variante urbanistica semplificata per intervento di ampliamento (Comune di Orbassano) di impianto stradale di distribuzione di carburanti insistente sul Comune di Beinasco – strada del Bottone, snc"* – Istanza SUAP n. 05047530018-14032017-1140.
- Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 341-20190/2017 del 30 agosto 2017 - Osservazioni di carattere formale - Dichiarazione ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010.

IL DIRIGENTE AD INTERIM IV SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

In relazione al Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana n. 341-20190/2017 del 30 agosto 2017, pervenuto tramite P.E.C. in data 31/8/2017 e registrato al protocollo generale al n. 25850, con il quale si dispone espressamente quanto segue:

1. che, ai sensi del comma 4 articolo 17bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013, in merito al progetto della Variante semplificata n. 4 al P.R.G.C. del Comune di Orbassano, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. che, rispetto alla suddetta Variante semplificata al P.R.G.C., vengono formulate le seguenti osservazioni di carattere formale:

- pur prendendo atto delle contreduzioni del Comune di Orbassano del 05/05/2017 prot. n. 11452/13684, si ribadisce quanto richiesto nella nostra Nota prot. n. 53038/2017 del 03/05/2017, e in particolare la necessità di integrare gli Atti dichiarando che *".....lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti...."* come indicato nell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, condizione sine qua non per avviare le procedure previste dallo Sportello Unico Attività Produttive con annessa Variante urbanistica. Come si evince da quanto sopra riportato la Legge nazionale non prevede deroghe e certamente la richiesta di ampliare una attività insediata, non può che trovare compimento nell'intorno dell'impianto dove "lo strumento urbanistico non individua aree sufficienti";

Visto l'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010, il quale prevede che:

1. *"nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.
.....omissis....."*

Ricordando che, trattandosi di ampliamento di impianto di distribuzione di carburanti già esistente in Comune di Beinasco, la Giurisprudenza ha reiteratamente interpretato tale normativa nel senso che, nell'ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo preesistente, la necessità di variare lo strumento urbanistico deve essere valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo già operante, sicché l'area da destinare all'ampliamento della relativa attività non può essere ricercata altrove, ma deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell'insediamento principale e da ampliare;

con la presente, al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Città Metropolitana di Torino,

DICHIARA

che, per quanto sopra premesso e data la specificità del caso di cui trattasi, il P.R.G.C. vigente nel Comune di Orbassano *"non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti"*, in quanto, così come anche testualmente si rileva dal dispositivo del Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 341-20190/2017 del 30 agosto 2017: *"certamente la richiesta di ampliare una attività insediata, non può che trovare compimento nell'intorno dell'impianto dove "lo strumento urbanistico non individua aree sufficienti"*.



IL DIRIGENTE AD INTERIM IV SETTORE
URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO
Ing. Paolo GARANTONI